



LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 12 09 1977 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28 9 1977 N. 39

Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria.

ARTICOLO 1

La Regione nell' ambito delle finalita' dell' articolo 4 dello Statuto tutela l' ambiente naturale e ne promuove e disciplina l' uso sociale e pubblico compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e ambientali esistenti nel rispetto degli interessi locali e tenuto conto dell' obiettivo di elevare le condizioni di vita delle comunita' locali direttamente interessate e di favorire il riequilibrio sociale e territoriale della Regione. A tal fine individua parti del territorio come delimitate nelle planimetrie di cui all' articolo 23 aventi preminente interesse ambientale da tutelare e valorizzare anche attraverso l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali la cui gestione sara' affidata alle Comunita' montane ai Comuni ed ai Consorzi di enti locali. Entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge i Comuni le Province e le Comunita' montane territorialmente competenti nonche' gli enti ed organizzazioni statutariamente interessati allo studio e alla protezione dell' ambiente potranno presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte in merito alle delimitazioni territoriali di cui al comma precedente e ad altre eventuali zone da delimitare. Su tali osservazioni e proposte decide il Consiglio regionale su proposta della Giunta entro i successivi sessanta giorni. La Regione promuove inoltre opportune intese con le Regioni contermini ai fini della istituzione di parchi e riserve a carattere interregionale.

TITOLO I

PROCEDIMENTO PER LA ISTITUZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

ARTICOLO 2

Le parti di territorio di cui all' articolo precedente sono distinte per l' istituzione di parchi e riserve naturali in sistemi e aree isolate. Il sistema e' costituito da un insieme di aree caratterizzate da una pluralita' di valori naturalistici e ambientali funzionalmente interdipendenti ai fini della loro tutela e godimento. L' area isolata e' una porzione di territorio di limitata estensione esterna ai sistemi contraddistinta dalla presenza di un fenomeno naturalistico di particolare rilevanza.

ARTICOLO 3

Ai fini di favorire nell' istituzione di parchi e riserve naturali la diretta partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati si costituisce per ciascun sistema di aree un Comitato con il compito di sottoporre alla Regione una proposta corredata da idonea documentazione che contenga: a) la descrizione analitica dei luoghi con particolare riguardo ai valori naturalistici ed alle caratteristiche geologiche pedologiche e climatiche nonche' sulla base di questa la precisa individuazione del territorio da destinare a parco o riserva ed a eventuale zona di rispetto anche in variante alle delimitazioni del sistema; b) l' indicazione delle diverse destinazioni di zona principalmente articolate in: 1) riserva integrale nella quale l' ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'; 2) riserva orientata ove puo' essere consentito l' utilizzo del terreno per coltivazioni agricole e silvopastorali; 3) riserve parziali per una finalita' specifica (floristica faunistica archeologica monumentale geologica idrogeologica e paesistica); 4) parco naturale attrezzabile in funzione educativa ricreativa turistico - sportiva ove e' consentito l' intervento programmato; 5) parco pubblico attrezzato finalizzato a iniziative di risanamento e di ristrutturazione territoriale di interesse regionale; c) l' indicazione e la disciplina delle attivita' esercitabili in ciascuna parte del territorio cosi' delimitato in funzione degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire; d) la previsione anche in relazione alle leggi gia' esistenti degli incentivi alle attivita' agricole zootecniche e silvopastorali e connesse al miglioramento forestale nonche' indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti il restauro ambientale; e) lo studio anche storico delle attivita' umane esercitate nel sistema; f) le forme di amministrazione; g) una valutazione degli oneri finanziari di primo impianto e di gestione e una identificazione delle possibili fonti di finanziamento; h) la indicazione dei principali problemi che l' attuazione della proposta pone a livello di pianificazione territoriale. I Comitati trasmettono alla Regione la proposta non appena definitiva e comunque entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

I Comitati di proposta sono composti dai rappresentanti dei comuni delle comunita' montane e delle province il cui territorio sia compreso anche parzialmente in uno dei sistemi di cui all' articolo 2. Ognuno degli Enti suddetti e' rappresentato da tre consiglieri di cui uno di minoranza eletti dal rispettivo consiglio con voto limitato a due nomi. Del Comitato del sistema comprendente il monte di Portofino fa parte un rappresentante dell' Ente autonomo costituito con legge 20 giugno 1935 n. 1251. Il Presidente della Provincia il cui territorio e' interessato in misura maggiore promuove la costituzione del Comitato e ne assume la presidenza. Qualora i Comitati anche a richiesta dei singoli comuni ritengano di prendere in esame aree esterne alle delimitazioni del relativo sistema comprendendovi anche parzialmente il territorio di altri enti locali questi ultimi vengono a far parte del Comitato stesso. I comitati possono associare ai propri lavori i rappresentanti di istituzioni culturali e scientifiche di enti ed associazioni statutariamente interessati allo studio ed alla protezione dell' ambiente nonche' di altri comuni parimenti interessati. I Comitati devono comunque assicurare la piu' ampia consultazione.

ARTICOLO 5

Al fine di agevolare l' elaborazione delle proposte la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun Comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all' espletamento degli incarichi di carattere tecnico - scientifico conferiti dal Comitato stesso. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina l' entita' del contributo e provvede alla relativa assegnazione valutando il programma dei lavori e la congruita' della spesa.

ARTICOLO 6

I parchi e le riserve naturali vengono istituiti tenuto conto degli obiettivi della pianificazione regionale anche nelle sue articolazioni territoriali mediante legge regionale con la quale saranno disciplinate tra l'altro l'entità e le modalità degli indennizzi eventualmente dovuti a favore dei proprietari dei beni sottoposti a vincoli aventi contenuto espropriativo. La legge regionale potrà anche prevedere forme di affitto. La Regione esamina le proposte dei Comitati non appena trasmesse e nel corso dei primi trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge procede alla istituzione di parchi e riserve esclusivamente sulla base delle proposte giudicate idonee. Nel caso di giudizio di inidoneità della proposta la Giunta regionale comunicherà al Comitato di proposta le motivazioni del suo giudizio ed inviterà lo stesso alle modificazioni e conseguenti deduzioni. In tal caso verrà assegnato un termine di non oltre quattro mesi per le nuove determinazioni del Comitato e corrispondentemente sarà prorogato per la Regione il tempo fissato al secondo comma per la definitiva istituzione dei parchi e delle riserve naturali. Per i sistemi relativamente ai quali non sia stata presentata una proposta ai sensi dell'articolo 3 nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale su proposta della Giunta nei novanta giorni successivi al decorso di tale termine assume le determinazioni conseguenti.

ARTICOLO 7

Entro due anni dalla eventuale presentazione di proposte da parte dei comuni territorialmente competenti e comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione previa consultazione dei comuni stessi e delle comunità montane di cui fanno parte nonché tenuto conto delle indicazioni degli enti ed associazioni statutariamente interessati allo studio ed alla protezione dell'ambiente a tal uopo appositamente interpellate con proprie leggi definisce la precisa delimitazione delle aree isolate e ne disciplina le modalità di godimento e di tutela.

ARTICOLO 8

In ordine alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 5 al giudizio di idoneità delle proposte previsto dall'articolo 6 e ai disegni di legge di cui agli articoli 6 e 7 di iniziativa della Giunta regionale viene sentito il Comitato tecnico urbanistico istituito con legge regionale 24 maggio 1972 n. 8 integrato da cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nomi nonché da tre funzionari designati dalla Giunta in base alle rispettive competenze. Gli esperti sono scelti tra funzionari in servizio o in pensione che svolgano o abbiano svolto mansioni direttive presso il corpo forestale dello Stato musei di storia naturale e parchi nazionali o regionali nonché tra professori o assistenti universitari di materie attinenti la disciplina dei parchi e delle riserve.

ARTICOLO 9

Il Consiglio regionale a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo comma dell'articolo 1 approva programmi pluriennali di interventi a favore dei parchi e delle riserve regionali anche per l'acquisizione delle relative aree. I programmi pluriennali potranno prevedere la concessione di contributi per il miglioramento della residenzialità la tutela dei manufatti di interesse ambientale per la fruizione del parco dando priorità assoluta ad opere ed iniziative destinate a migliorare le condizioni di vita degli abitanti e in particolare: a) opere per il consolidamento statico e la conservazione degli edifici rurali e di quelli aventi interesse monumentale o ambientale; b) opere di ripristino e difesa del suolo; c) attivazione di servizi sociali; d)

servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi e per il disinquinamento; e) attività intese alla ricerca ed alla divulgazione delle risorse culturali del territorio.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE AREE IN PENDENZA DELLA ISTITUZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

ARTICOLO 10

Le aree individuate ai sensi degli articoli 1 e 23 della presente legge agli effetti della loro disciplina in pendenza della istituzione dei parchi e delle riserve sono classificate di tipo A B e C in relazione alla qualità e alla natura dei valori naturalistici e ambientali intrinseci alla loro collocazione nell' ambito dei sistemi organicamente definiti all' intensità e ai modi nei quali tradizionalmente vi si è manifestata la presenza e l' attività dell' uomo. Le aree di tipo A e B sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 11 12 13 e 14. Le aree classificate di tipo C restano soggette alla disciplina urbanistica vigente. Ove necessario d' ufficio o su richiesta di chi vi abbia interesse il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato provvede alla trasposizione dei confini delle aree su mappe catastali o sulle cartografie degli strumenti urbanistici.

ARTICOLO 11

Nelle aree di tipo A è vietato: a) eseguire qualunque lavoro edilizio ad eccezione di quelli relativi alla manutenzione ed al risanamento di edifici attualmente in uso nonché lavori di ripristino di quelli in disuso ai soli fini dell' esercizio di attività agricole forestali e silvopastorali purché non comportino aumenti di volume e modificazioni tipologiche o rilevanti modificazioni dell' aspetto esteriore; porre in opera manufatti di ogni genere ad eccezione di quelli connessi all' esercizio delle attività di cui al comma successivo e di quelli necessari alla manutenzione e all' adeguamento tecnologico di impianti ed infrastrutture esistenti nonché di quelli finalizzati a prevenire dissesti idrogeologici; aprire nuove strade e procedere a prolungamenti allargamenti o rettifiche di tracciato; effettuare movimenti di terra discariche anche di rifiuti e sbancamenti; aprire nuove cave e proseguire la coltivazione di quelle esistenti; b) disturbare danneggiare catturare o uccidere animali raccogliere o distruggere i loro nidi; danneggiare o distruggere il loro ambiente salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della presente legge o di leggi statali; c) introdurre specie vegetali o specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi; asportare rocce minerali cristalli fossili fiori e piante ad eccezione dei funghi e dei frutti silvestri purché la raccolta sia effettuata secondo modalità tali da non danneggiare l' ambiente e nel rispetto degli usi locali e della normativa vigente; d) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati; abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità; allestire campeggi organizzati accendere fuochi liberi all' aperto; e) danneggiare inquinare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportare concrezioni. In tali aree il pascolo la silvicoltura e l' agricoltura continuano ad esercitarsi nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate e possono essere estese anche ai terreni già utilizzati a tali fini ed in oggi abbandonati; in particolare la silvicoltura si esercita sotto il controllo del corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione sulla base dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare studiosi di materie naturalistiche a compiere ricerche in deroga ai divieti di cui alla lettera c) del presente articolo.

ARTICOLO 12

Nelle aree di tipo B e' consentito esercitare il pascolo la silvicoltura e l' agricoltura senza le limitazioni di cui all' articolo precedente. E' inoltre consentito: a) costruire fienili stalle malghe o altri manufatti per l' esercizio delle attivita' agricole forestali e silvopastorali purché questi si integrino con l' ambiente naturale circostante; aprire strade al servizio esclusivo di tali attivita' purché non asfaltate di larghezza non superiore a m. 3 e dotate delle necessarie opere di sostegno di contenimento e di presidio nonché di piazzuole per la manovra dei veicoli; b) eseguire piccole derivazioni d' acqua per uso agricolo e domestico ed eseguire opere intensive esclusivamente finalizzate a prevenire dissesti idrogeologici purché queste ultime si integrino con l' ambiente naturale circostante; c) eseguire lavori di manutenzione di risanamento di edifici attualmente in uso nonché lavori di ripristino di quelli in disuso ai soli fini dell' esercizio di attivita' agricole forestali e silvopastorali purché cio' non comporti incrementi di volume superiori a metri cubi 30 per edifici di volumetria non superiore a metri cubi 150 ed al 20 per cento del volume esistente sino ad un massimo di metri cubi 100 per edifici di volumetria maggiore ferma restando l' attuale destinazione d' uso; d) ricercare e derivare acque minerali purché non si arrechino danni ai valori naturalistici della zona; e) continuare l' esercizio dei campeggi organizzati; f) cogliere fiori in quantita' limitata e comunque tale da non pregiudicarne la tutela; g) continuare previa autorizzazione della Giunta regionale su parere del Comune interessato che lo rilascia entro trenta giorni dalla richiesta e sentita la Commissione consiliare competente la coltivazione delle cave in esercizio limitatamente all' estrazione di pietra da taglio e da rivestimento purché non vengano aperti nuovi fronti di cava e le discariche siano convenientemente sistemate nell' ambito stesso delle cave ovvero quando cio' sia tecnicamente ed economicamente non fattibile in altra area da definirsi con la medesima autorizzazione di norma esterna alle aree disciplinate dalla presente legge. Ai fini di quanto precede non si considerano nuovi quei fronti di cava che penetrino nelle aree di tipo B a seguito dell' espansione di cave già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto non previsto dai precedenti commi valgono i divieti di cui all' articolo precedente.

ARTICOLO 13

Nelle zone interessate dalla presente legge e' consentito l' esercizio della caccia e della pesca. Per garantire la tutela dell' ambiente con particolare riguardo alla fauna la Giunta regionale sentiti gli organi consultivi previsti dalla legislazione vigente puo' limitare o vietare l' esercizio della caccia e per la pesca sentite le Amministrazioni provinciali competenti per territorio puo' adottare i provvedimenti di cui all' articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1975 n. 8. Di tali eventuali provvedimenti viene data comunicazione al Consiglio regionale.

ARTICOLO 14

I divieti e i limiti previsti dagli articoli 11 e 12 si applicano fino all' istituzione delle singole riserve o parchi e comunque per non oltre cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge. Il territorio del Monte di Portofino come delimitato ai sensi dell' articolo 1 della legge 20 giugno 1935 n. 1251 rimane soggetto anche alle norme dettate da tale legge e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con rd 15 aprile 1937 n. 1777 in quanto piu' restrittive.

ARTICOLO 15

Al fine di indicare sul terreno i confini delle aree sottoposte alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 11 e 12 i comuni territorialmente competenti provvedono alla messa in opera di apposita segnaletica in

conformita' ai modelli approvati con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale concede contributi a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 16

I divieti e i limiti di cui agli articoli precedenti non si applicano all' interno dei centri abitati come individuati e perimetrati a norma degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4. Ove il comune non abbia provveduto a tale individuazione e perimetrazione in quanto inadempiente all' obbligo sancito dalla sopracitata legge regionale od in quanto non soggetto all' obbligo stesso perche' dotato di strumento urbanistico i limiti ed i divieti si applicano su tutto il territorio interessato fino all' approvazione regionale della rispettiva perimetrazione secondo le procedure previste dall' articolo 1 della sopracitata legge regionale.

ARTICOLO 17

In deroga ai divieti stabiliti nei precedenti articoli la Giunta regionale su proposta del Comune interessato e sentita la Commissione consiliare competente puo' autorizzare la esecuzione non differibile di opere pubbliche strettamente connesse alle condizioni di vita delle popolazioni locali e di interventi direttamente finalizzati allo sviluppo delle attivita' produttive agricole forestali e silvopastorali. Sempre in deroga ai divieti stabiliti dai precedenti articoli la Giunta regionale sentiti i Comuni interessati e la Commissione consiliare competente puo' altresì autorizzare l' esecuzione di opere pubbliche e di interventi infrastrutturali di importanza sovracomunale ove ne sia dimostrato il preminente interesse e l' assoluta necessita'.

ARTICOLO 18

Per ottenere la autorizzazione di cui al primo comma dell' articolo 17 gli interessati presentano apposita istanza al comune allegandovi un piano di esecuzione. Il comune ove ritenga l' iniziativa ammissibile in rapporto alle previsioni del relativo strumento urbanistico e meritevole di favorevole considerazione propone alla Regione il rilascio della autorizzazione. La Giunta regionale assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e a tal fine la Commissione consiliare competente esprime il suo parere entro trenta giorni dalla richiesta. Per ottenere l' autorizzazione di cui al secondo comma dell' articolo 17 gli interessati presentano alla Giunta regionale apposita istanza allegandovi un piano di esecuzione ed una relazione in cui si dimostri il preminente interesse e l' assoluta necessita' dell' iniziativa. La Giunta regionale assume le proprie determinazioni entro centoventi giorni dal ricevimento dell' istanza e a tal fine i comuni interessati e la Commissione consiliare competente esprimono i loro pareri entro trenta giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 19

L' istanza di autorizzazione di cui all' articolo 12 lettera g) deve essere presentata alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge corredata dalla seguente documentazione: 1) programma dettagliato dei lavori di coltivazione e dei preventivati impegni finanziari; 2) piano generale di coltivazione in scala non inferiore a 1: 500 delle opere per la sistemazione del suolo ai fini

della tutela ambientale con la indicazione dei relativi tempi di attuazione; 3) relazione geo - mineraria della superficie interessata alla coltivazione. Le attività per le quali si richiede l' autorizzazione possono essere proseguite fino all' eventuale diniego della stessa da adottarsi dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mancata presentazione della istanza le attività devono cessare alla scadenza del termine di cui al primo comma.

ARTICOLO 20

Al fine di garantire l' osservanza dei divieti e dei limiti urbanistici di cui ai precedenti articoli relativamente a ciascun tipo di area i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad esercitare i poteri di cui all' articolo 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed applicare le sanzioni previste dall' articolo 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. L' entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle licenze edilizie o delle concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I sindaci nell' esercizio dei poteri loro conferiti dall' articolo 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni sono tenuti ad accertare con proprio provvedimento dichiarativo l' avvenuta decadenza o meno della licenza edilizia o della concessione di edificare e ne danno comunicazione al titolare della stessa.

ARTICOLO 21

L' osservanza dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge ed ai quali non e' applicabile il precedente articolo e' affidata al corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione ed ai sindaci dei comuni interessati. La violazione dei limiti e dei divieti di cui al comma precedente comporta l' immediata cessazione della attività vietata la restituzione in pristino ove possibile ed inoltre la applicazione delle seguenti sanzioni amministrative che si cumulano con quelle eventualmente previste da altre leggi statali o regionali: a) da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni albero o ceppaia forestale tagliata o sradicata o per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso sbancato ricoperto nonche' occupato da strade o da campeggi non ammessi; b) da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato alla apertura o ampliamento di cava o da una discarica oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalle cave; c) da lire 50.000 a lire 300.000 per il danneggiamento l' inquinamento l' occlusione di cavità sotterranee naturali; d) da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni capo di bestiame abusivamente introdotto al pascolo per ogni nuova specie animale o vegetale introdotta per l' asportazione di rocce minerali cristalli fossili e piante per la raccolta di fiori per l' abbandono dei rifiuti per l' accensione di fuochi liberi all' aperto; e) da lire 20.000 a lire 100.000 per il transito fuori delle strade carrozzabili con mezzi motorizzati; f) da lire 30.000 a lire 300.000 per ogni altra infrazione ai limiti o ai divieti di cui alla presente legge non espressamente contemplati alle lettere precedenti. Delle violazioni di cui al comma precedente da contestarsi immediatamente e' redatto processo verbale che qualora non possa farsi luogo alla contestazione deve essere notificato all' interessato entro novanta giorni. La mancata notifica entro il termine estingue l' obbligo di pagare la somma dovuta. Entro venti giorni dalla contestazione o dalla data della notifica del processo verbale e' ammesso il pagamento con effetto liberatorio di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione. Il processo verbale deve essere trasmesso al Presidente della Giunta regionale che qualora il trasgressore non abbia provveduto al pagamento determina entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente la somma dovuta in relazione alla gravità dell' infrazione commessa ai precedenti e all' età di chi l' ha commessa.

Entro i successivi venti giorni il Presidente della Giunta regionale intima al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria che deve essere effettuato non oltre il termine di trenta giorni dalla data di

ricevimento dell' intimazione. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio regionale. Per la riscossione delle somme dovute si applicano le norme di cui al rd 14 aprile 1910 n. 639. Il Presidente della Giunta regionale dispone i provvedimenti relativi alla immediata cessazione dell' attivita' vietata e alla riduzione in pristino.

ARTICOLO 22

La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato con particolare riferimento a quelle inerenti alla utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato e delle norme in materia di tutela della sicurezza e della incolumita' pubblica.

ARTICOLO 23

Sono approvate le delimitazioni territoriali tracciate sulle planimetrie in scala 1: 25.000 che progressivamente numerate da 1 a 70 sono allegate alla presente legge e depositate in forma autentica presso la Presidenza del Consiglio regionale.

ARTICOLO 24

Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte per l' esercizio 1977 mediante riduzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 di lire 100.000.000 del cap. 620 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso >> e conseguente istituzione del nuovo capitolo 491 << Contributi per la promozione di parchi e riserve naturali >> per l' importo di lire 100.000.000. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con la legge di approvazione del relativo bilancio di previsione.

ARTICOLO 25

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 12 settembre 1977

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1977

___Num:0040

___Boll__Uff__Num:39

___Boll__Uff__Anno:1977